

REGOLAMENTO INTERMEDIARI

**Modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari
(Art. 31, comma 6, lett. l), del TUF)**

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

17 aprile 2007

Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 24 aprile 2007 al seguente indirizzo:

**CONSOB
Divisione Intermediari
Via Broletto, n. 7
20121 Milano**

oppure all'indirizzo di posta elettronica: consob@consob.it

Ai sensi dell'art. 31, comma 6 del TUF, come sostituito dalla legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (c.d. "Legge sul risparmio"), *"La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi [fra l'altro] ... l) alle modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari"*.

Nel "Documento di consultazione" sottoposto all'attenzione del mercato il 2 marzo scorso e concernente le modifiche, ex art. 31 del TUF, da apportare al Libro V del Regolamento sugli Intermediari (di seguito RI), adottato dalla Consob con delibera n. 11522/1998, concernente "Albo e Attività dei promotori finanziari", si era posto in evidenza come *"unico argomento la cui trattazione è stata rinviata ad un altro Libro del regolamento n. 11522/1998 - trattandosi di norma il cui spettro applicativo si estende anche ai soggetti abilitati che si avvalgano dei promotori finanziari nell'offerta fuori sede - è quello relativo ai principi e criteri in merito alle modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari"*.

Ciò premesso, oggetto del presente documento di consultazione è un'integrazione all'art. 56 del RI (aggiunta di un nuovo comma), volta a dare specifica attuazione a quanto previsto dall'art. 31, comma 6, lett. l), del TUF.

Si riporta, pertanto, di seguito il testo dell'art. 56 del RI, con evidenziato in grassetto il comma 8 che si vorrebbe introdurre in materia di modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari.

Art. 56
(Procedure interne)

1. Ai fini del presente regolamento, per procedura si intende l'insieme delle disposizioni interne e degli strumenti adottati per la prestazione dei servizi.
2. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV si dotano di procedure idonee a:
 - a) assicurare l'ordinata e corretta prestazione dei servizi;
 - b) ricostruire le modalità, i tempi e le caratteristiche dei comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi;
 - c) assicurare una adeguata vigilanza interna sulle attività svolte dal personale addetto e dai promotori finanziari.
3. Gli intermediari autorizzati, anche al fine di ridurre al minimo il rischio di conflitti di interessi, adottano procedure interne finalizzate ad assicurare che non si verifichino scambi di informazioni fra i settori dell'organizzazione aziendale che devono essere tenuti separati secondo quanto disposto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del Testo Unico.
4. Gli intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, le società di gestione del risparmio e le SICAV, anche al fine di ridurre al minimo il rischio di conflitti di interessi, adottano procedure interne finalizzate ad assicurare che non si verifichino scambi di informazioni con altre società del gruppo che prestano servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), del Testo Unico.
5. Per le negoziazioni su strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati, gli intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, le società di gestione del risparmio e le SICAV adottano procedure idonee a consentire loro di ricercare le condizioni di cui agli articoli 43, comma 4, e 54, comma 4, e a documentare tale ricerca.
6. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV adottano procedure interne finalizzate alla ordinata e sollecita gestione e archiviazione della corrispondenza e della documentazione ricevuta e trasmessa, anche tramite i promotori finanziari, nell'ambito dei servizi prestati.
7. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV comunicano per iscritto al personale addetto e ai promotori finanziari le procedure concernenti le modalità di svolgimento delle attività agli stessi assegnate, precisando i connessi compiti, doveri e responsabilità.

8. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio, le società di gestione armonizzate e le SICAV si dotano di idonee procedure per garantire l'adeguata formazione e l'aggiornamento professionale dei promotori finanziari. A tale fine ne garantiscono la partecipazione ad appositi corsi su base periodica, a conclusione dei quali sono rilasciati attestati di frequenza.

Commento

La disposizione posta in consultazione è finalizzata a chiarire che spetta ai soggetti abilitati per conto dei quali i promotori finanziari operano farsi carico della formazione e dell'aggiornamento professionale degli stessi. A tal fine, si è ritenuto opportuno prevedere che gli intermediari garantiscano (anche eventualmente avvalendosi del supporto, ad esempio, delle Associazioni di categoria) la partecipazione dei propri promotori finanziari a corsi periodici, ad esito dei quali sia rilasciato agli stessi apposito "attestato" di frequenza.

La nuova disposizione sviluppa espressamente, e con maggiore dettaglio, principi generali desumibili dall'ordinamento vigente e ulteriormente, ad altri fini, specificati nel parallelo "Documento di consultazione" del 23 febbraio 2007 concernente le modifiche da apportare al RI *ex art. 25-bis* del TUF, dove è stato, fra l'altro, sottoposto alla consultazione un nuovo articolo, il 36-*quinquies* che, disciplinando la distribuzione di prodotti finanziari assicurativi da parte delle imprese di assicurazione, ha previsto (comma 3) che *"Le imprese di assicurazione si dotano di idonee procedure per garantire l'adeguata formazione, l'aggiornamento professionale ... anche quando operano per il tramite di reti distributive..."*.